

STATUTO

KEMU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: QUARTU SANT'ELENA CA VIA
GUGLIELMO MARCONI 326

Numero REA: CA - 353512

Codice fiscale: 03976780928

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-08-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'Atto Volume n. 246

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

(Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel Comune di **Quartu S. Elena**
la società cooperativa denominata:

"KEMU Società Cooperativa Sociale".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dallo sta-
tuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le
disposizioni del codice civile e delle leggi specia-
li sulla cooperazione e, in quanto compatibili, le
norme sulle O.N.L.U.S. e le **norme sulle società a**
responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, suc-
cursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Articolo 2

(Durata)

La Cooperativa ha durata fino al **31 dicembre 2050** e
potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assem-
blea, salvo il diritto di recesso per i soci dissen-
zienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3

(Scopo mutualistico)

Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 4, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per sé stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'attività di cui all'articolo 4.

La prestazione dei soci cooperatori prestatori di lavoro in favore della società può avvenire anche in forma di collaborazione autonoma.

La Società può tuttavia avvalersi della prestazione di lavoratori non soci.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La cooperativa è retta e disciplinata, senza fini di speculazione privata, secondo il principio della mutualità.

Articolo 4

(Oggetto sociale)

In attuazione dello scopo mutualistico, **la società** - tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo, ed il loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, nel rispetto dei principi della mutualità e della solidarietà, nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soci, con la loro prevalente opera ed attraverso le loro prestazioni lavorative o di servizi - **ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità** alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, come pure ottenere per i propri soci, attraverso la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, con particolare riguardo **all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come definite dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381.**

All'uopo la cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, potrà, direttamente o tramite licitazioni private, trattative private,

	aste pubbliche, appalti, concorso, affidamenti di-
	retti, da enti pubblici e privati, svolgere le se-
	guenti attività , che verranno esercitate nel rispet-
	to delle vigenti disposizioni normative:
	- la realizzazione, l'organizzazione e la gestione,
	sia per conto proprio che per conto di terzi, di
	punti di ristoro sia in sede fissa (come ad esempio
	bar, caffetterie, gelaterie, ristoranti, pizzerie,
	gastronomie, paninoteche, pubs, fast-food, takeaway,
	anche con servizio a domicilio) che in forma ambu-
	lante con mezzi adeguati;
	- la somministrazione al pubblico di alimenti e be-
	vande;
	- il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di gene-
	ri alimentari e non alimentari;
	- il commercio al dettaglio di giornali, riviste e
	periodici;
	- la realizzazione, l'organizzazione e la gestione,
	sia per conto proprio che per conto di terzi, di
	strutture alberghiere, residences, camping, stabili-
	menti balneari, piscine, discoteche e similari, par-
	chi giochi di ogni genere, sale da gioco, sale da
	bowling, nonché' qualsiasi altro tipo di struttura
	turistico-ricettiva;
	- la realizzazione, l'organizzazione e la gestione,

	sia per conto proprio che per conto di terzi, di	
	strutture turistico-sportive quali ad esempio im-	
	pianti per il tennis, golf, nuoto e attività natato-	
	rie, bocce, tiro a volo e quant'altro;	
	- la realizzazione, l'organizzazione e la gestione,	
	sia per conto proprio che per conto di terzi, di	
	strutture per l'agriturismo, di impianti serricoli e	
	la coltivazione dei relativi fondi;	
	- la lavorazione, produzione e vendita di paste ali-	
	mentari fresche e secche, di dolci e prodotti ali-	
	mentari tipici della Sardegna, nonché di qualsiasi	
	altro prodotto di tipo eno-gastronomico;	
	- l'organizzazione e l'effettuazione per conto pro-	
	prio o di terzi di servizi di catering;	
	- l'organizzazione di convegni, congressi, aste,	
	fiere, mostre e meeting, nonché di qualsiasi altro	
	tipo di manifestazione turistica o sportiva;	
	- realizzazione, gestione, assistenza e manutenzione	
	per conto proprio e/o di terzi di siti e portali in-	
	formatici.	
	La società potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa o affine a quelle sopraelencate.	
	Essa, ove necessario si avvarrà dell'opera di pro-	
	fessionisti ed esperti nei vari rami, i quali ri-	
	sponderanno personalmente e direttamente per l'opera	

	prestata.	
	La società potrà svolgere la propria attività anche	
	con terzi non soci.	
	La società potrà assumere sia direttamente che indi-	
	rettamente interessenze e partecipazioni in altre	
	società, imprese, consorzi e società consortili o	
	associazioni temporanee di imprese aventi oggetto	
	analogo, affine, o connesso al proprio.	
	Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la socie-	
	tà potrà compiere ogni e qualsiasi operazione mobi-	
	liare e immobiliare, commerciale, industriale e fi-	
	nanziaria, nel rispetto della normativa bancaria ed	
	in via assolutamente non prevalente.	
	La società potrà all'occorrenza avvalersi delle leg-	
	gi agevolative creditizie del settore, potrà inoltre	
	accedere a tutte le forme di finanziamento agevolato	
	e/o ordinario previste da leggi comunitarie, nazio-	
	nali, regionali e comunali vigenti.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 5	
	(Soci cooperatori)	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che	
	siano in grado di contribuire al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali e che siano in possesso dei requi-	

siti professionali corrispondenti all'oggetto sociale e, fermo restando quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, coloro che condividano i fini sociali e intendano contribuire alla loro realizzazione.

I soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 legge n. 381/1991, devono ricoprire almeno il 30% dei lavoratori occupati in cooperativa, gli stessi, compatibilmente con il loro stato soggettivo devono rivestire la qualità di soci.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitino in proprio imprese identiche ed affini o partecipino a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con quella della cooperativa.

Articolo 6

(Categoria speciale di soci)

La cooperativa potrà, ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del codice civile, istituire una speciale categoria di soci i diritti ed obblighi dei quali sono disciplinati in quest'articolo.

Il numero dei soci ammessi nella categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

	Nella categoria speciale potranno essere iscritti	
	soggetti che:	
	- per l'interesse alla formazione ed al suo comple-	
	tamento siano in grado di contribuire al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	- per il loro inserimento nell'impresa siano in gra-	
	do di concorrere al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale catego-	
	ria speciale è fissata dall'organo amministrativo	
	nel momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha di-	
	ritto di voto solo nelle decisioni relative all'ap-	
	provazione del bilancio e non può rappresentare al-	
	tri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria	
	speciale non possono in ogni caso superare un decimo	
	dei voti spettanti ai soci che partecipano alla re-	
	lativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non pos-	
	sono essere eletti nell'organo amministrativo della	
	cooperativa e non godono dei diritti di cui agli	
	artt. 2422, 2545 bis e 2476, secondo comma, del co-	
	dice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.	

10 dello statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può, dandone il preavviso almeno tre mesi prima e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, recedere in qualsiasi momento dalla cooperativa.

Il recesso ha effetto, con riguardo sia al rapporto sociale sia al rapporto mutualistico, allo spirare del termine di preavviso.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria quelle individuate nell'art. 11 dello statuto e:

- in caso di interesse alla formazione - l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

- in caso di interesse all'inserimento nell'impresa:

a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà, anche prima del termine fissato nel momento della sua ammissione per il godimento di diritti uguali ai soci ordinari, essere escluso dall'organo amministrativo.

Il socio appartenente alla speciale categoria che intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, deve inoltrare apposita domanda all'organo amministrativo che, compatibilmente con la sussistenza di opportunità di lavoro inerenti la qualifica del socio ed alle modalità di svolgimento delle prestazioni, deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali richiesti per l'ammissione a socio ordinario.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato è annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7

(Domanda di ammissione)

Chi intenda essere ammesso come socio dovrà inoltrare all'organo amministrativo una domanda scritta che dovrà contenere,

se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, del cognome, della residenza, della data e del luogo di nascita;

	b) l'indicazione della effettiva attività svolta,	
	della condizione professionale e delle specifiche	
	competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone	
	di sottoscrivere, tale ammontare non dovrà comunque	
	essere inferiore né superiore ai limiti minimo e	
	massimo fissati dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare inte-	
	gralmente lo statuto sociale e di attenersi alle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli organi socia-	
	li.	
	Fermo restando quanto stabilito dal secondo comma	
	dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di so-	
	cietà, associazioni ed enti, oltre quanto previsto	
	nei precedenti punti b), c), d) ed e) per le persone	
	fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere i	
	seguenti dati e notizie:	
	a) la ragione o la denominazione sociale, la forma	
	giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo che ha autorizzato	
	la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la do-	
	manda.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sul-	

la domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci.

Gli amministratori devono illustrare nella relazione al bilancio o nella relativa nota integrativa le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8

(Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:
- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione dovuta a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- dal sovrapprezzo eventualmente determinato, su proposta degli amministratori, dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 9

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento e per causa di morte, se il socio sia persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento e liquidazione se il socio sia diverso da persona fisica.

Art. 10

(Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società e all'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre ricorso al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, l'organo amministrativo, su richiesta dell'interessato, può far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11

(Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che, con particolare gravità, si sia reso inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali e dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico;

c) che non osservi lo statuto, i regolamenti sociali e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

e) che, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo, svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con quella della cooperativa.

f) Il socio lavoratore potrà essere escluso qualora non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel C.C.N.L. di riferimento indicato nel regolamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 142/2001, e sue successive modifiche e integrazioni. Il socio, infine, potrà essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi nella sola prestazione lavorativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori.

Art. 12

(Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso e di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13

(Liquidazione)

I soci receduti ed esclusi hanno diritto al rimborso

esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, la liquidazione delle quali avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale per il socio diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende il rimborso del sovrapprezzo, che è espressamente definito rimborsabile, qualora sussista ancora nel patrimonio sociale e non sia stato, ai sensi dell'art. 2545 quinquies, terzo comma, c.c., destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione dello stesso bilancio.

Art. 14

(Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi ed i legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi ed i legatari del socio deceduto dovranno presentare, assieme alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, un atto notorio o altra

idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto alla liquidazione della quota.

Nell'ipotesi di più eredi e legatari, essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare chi tra loro li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, secondo e terzo comma, del codice civile.

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti ed esclusi e degli eredi del socio deceduto se il rimborso non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la cooperativa, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile, può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, dal

pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti col credito derivante da penali, se previste dall'apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso essa del pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Titolo IV

Art. 15 (soci volontari)

Requisiti:

Ai sensi dell'art. 2, l. n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Domanda di ammissione

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a 25,00 euro né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il consiglio di amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Obblighi

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 8. L'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 11, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

Soci sovventori

Art. 16

(Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al titolo III dello statuto, possono essere ammessi nella cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 17

	(Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura e crediti e sono rap-	
	presentati da quote trasferibili.	
	Ogni socio deve sottoscrivere una quota pari all'im-	
	porto indicato nella delibera di emissione, come di-	
	sciplinato dalla lettera f) dell'art.19.	
	Art. 18	
	(Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea	
	dei soci in occasione dell'emissione, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'organo ammini-	
	strativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquiren-	
	te indicato dal socio che intenda trasferire le quo-	
	te, gli amministratori provvederanno ad indicarne	
	altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere	
	a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comu-	
	nicare all'organo amministrativo il proposto acqui-	
	rente e gli amministratori devono pronunciarsi entro	
	60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19	
	(Deliberazione di emissione)	

	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori	
	deve essere disciplinata con delibera dell'assemblea	
	dei soci, che deve stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
	dall'organo amministrativo, del diritto di opzione	
	dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli	
	utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quo-	
	te, fermo restando che il tasso di remunerazione non	
	può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti	
	rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	f) l'ammontare minimo della quota sottoscrivibile da	
	ciascun socio.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi	
	compresi i destinatari delle quote che siano anche	
	soci cooperatori, spettano, secondo criteri fissati	
	dall'assemblea dei soci al momento dell'emissione,	
	da 1 a 5 voti in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono su-	
	perare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superasse tale li-	

mite, i voti dei soci sovventori saranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

L'assemblea dei soci stabilisce anche i compiti attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione delle quote.

Art. 20

(Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea dei soci in sede di emissione delle quote, a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni

concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Titolo V

Patrimonio sociale ed esercizio sociale

Art. 21

(Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote di valore nominale ciascuna non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge, precisandosi che la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti ed esclusi ed agli eredi e legatari di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8, se non utilizzato ad altro titolo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 22

(Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno ed a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intenda trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Art. 23

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il termine per la presentazione del bilancio può essere prorogato sino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio nel caso in cui la società dovesse essere tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo dovessero richiedere particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo svi-

luppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla stessa legge;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24

(Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di

bilancio di esercizio, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorni.

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione dei ristorni che potranno essere attribuiti in una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione dei ristorni ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed i soci, secondo quanto previsto nell'apposito regolamento.

Titolo VI

Organi sociali

Art. 25

(Assemblea)

L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla sua

approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina dell'organo amministrativo;

c) la nomina volontaria, o nei casi previsti dall'articolo 2477, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) l'approvazione dei regolamenti elaborati dall'organo amministrativo.

Art. 26

(Convocazione dell'assemblee)

L'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso da affiggere almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza in modo visibile nei locali della sede sociale e con l'invio a ciascun socio, nel domicilio risultante dal libro soci e nello stesso

termine di 8 (otto) giorni, tramite posta, con consegna a mano o con altro sistema dal quale risulti la prova dell'avvenuto ricevimento in tempo utile prima dell'assemblea, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati, o il revisore.

Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27

(Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci interve-

nuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 28

(Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 29

(Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, con delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore che non sia amministratore, sindaco, revisore o dipendente della cooperativa, come disposto

nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 1 (un) socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborino all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 30

(Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza, dal vice presidente del consiglio d'amministrazione, oppure, in caso di mancanza o di assenza o altro impedimento dei soggetti predetti, dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il ver-

bale è redatto da un notaio.

Art. 31

(Organo amministrativo)

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori devono essere scelti unicamente tra i soci cooperatori.

Il consiglio di amministrazione non può essere nominato per un periodo superiore a tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La carica di amministratore è conferita a titolo gratuito, ferma restando la competenza assembleare per l'introduzione e la determinazione di specifici compensi.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice - Presidente.

Art. 32

(Compiti degli amministratori)

Il consiglio di amministrazione è investito dei più

	ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società,	
	ad eccezione soltanto di quanto	
	per legge e per statuto è riservato alla decisione	
	dei soci.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare parte	
	delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle mate-	
	rie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei	
	poteri in materia di ammissione, recesso ed esclu-	
	sione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei	
	componenti l'organo amministrativo o ad un comitato	
	esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, de-	
	terminando il contenuto, i limiti e le eventuali mo-	
	dalità di esercizio della delega.	
	Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire	
	al consiglio di amministrazione ed al collegio sin-	
	dacale sul generale andamento della gestione e sulla	
	sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di	
	maggior rilievo, in termini di dimensioni e caratte-	
	ristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue	
	controllate.	
	Art. 33	
	(Convocazioni e deliberazioni del consiglio di ammi-	
	nistrazione)	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal pre-	

sidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal presidente con lettera, fax o email da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con telegramma, in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 34

(Integrazione del consiglio di amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori - formanti il consiglio di amministrazione - il ricorso all'assemblea deve essere fatto

d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, o dal revisore che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del collegio sindacale e del revisore, il consiglio di amministrazione è tenuto a fare ricorso all'assemblea dei soci e rimane in carica fino alla loro sostituzione.

Art. 35

(Compensi agli amministratori)

Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale o del revisore, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 36

(Rappresentanza)

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente del consiglio, previa apposita delibe-

ra dell'organo amministrativo potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37

(Collegio sindacale e revisore contabile)

Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea dei soci.

Devono essere nominati dall'assemblea dei soci anche due sindaci supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da re-

visori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La società, se lo ritiene opportuno, qualora non sussista l'obbligo della nomina del collegio sindacale, può nominare con delibera dell'assemblea dei soci un revisore contabile o una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, per l'affidamento del controllo contabile.

La modalità di nomina, la durata dell'incarico e l'erogazione del compenso sono regolati dai precedenti commi.

L'assemblea dei soci può prevedere oltre al controllo contabile, ulteriori competenze specificamente indicate all'atto dell'attribuzione dell'incarico.

Titolo VII

Scioglimento e liquidazione

Art. 38

(Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 39

(Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società l'intero pa-

trimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà
devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente
versato dai soci ed eventualmente rivalutato, a nor-
ma del precedente art. 23, lett. c);
- al fondo mutualistico per la promozione e lo svi-
luppo della cooperazione di cui all'art. 11 della
legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Titolo VIII

Disposizioni generali e finali

Art. 40

(Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e
soprattutto per disciplinare i rapporti tra la so-
cietà ed i soci, determinando criteri e regole ine-
renti lo svolgimento dell'attività mutualistica,
l'organo amministrativo potrà elaborare appositi re-
golamenti sottoponendoli successivamente all'appro-
vazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze
previste per le modifiche statutarie. Negli stessi
regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento
e le mansioni dei comitati tecnici, se saranno co-
stituiti.

Art. 41

(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve

e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 42

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente e dalle leggi speciali sulla Cooperazione.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c., si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

" : Cordeddu Antonietta Agnese

" : Cordeddu Sofia Caterina

" : dott. Lucio Luciotti Notaio